Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l'articolo 1, comma 177, che prevede che al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 178, della citata legge n. 107 del 2015 con cui si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse agli enti locali, tenendo conto della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

CONSIDERATO necessario, per garantire una più equa distribuzione territoriale, ripartire le risorse sia a livello regionale che a livello provinciale, tenendo conto dei dati relativi al numero di edifici, alla popolazione scolastica e all'affollamento delle strutture contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, già utilizzati per l'erogazione delle risorse relative alla Programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 160, della citata legge n. 107 del 2015;

DATO ATTO che per procedere alla erogazione delle risorse in favore degli enti locali è necessario indire una procedura pubblica a livello nazionale per l'individuazione degli enti beneficiari;

CONSIDERATO che al fine di consentire agli enti locali di partecipare alla predetta procedura pubblica è necessario individuare le modalità di partecipazione e i criteri di selezione degli enti, tenendo conto della vetustà degli immobili, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

RITENUTO necessario, quindi, ripartire le risorse stanziate a livello territoriale e individuare le modalità e i criteri di erogazione delle stesse;

RITENUTO necessario, altresì, stabilire le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse da assegnare con il presente decreto;

DECRETA

Articolo 1
Oggetto

1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti la somma di euro 40 milioni di euro per l'anno 2015, autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, è ripartita secondo la tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sia su base regionale che provinciale tenendo conto dei dati relativi al numero di edifici, alla popolazione scolastica e all'affollamento delle strutture, contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Articolo 2
Modalità e termini di erogazione delle risorse

1. Al fine di erogare le risorse in favore degli enti beneficiari è indetta una procedura di selezione pubblica nazionale, il cui bando deve essere emanato entro il 15 ottobre 2015.
2. Gli enti locali sono ammessi a presentare le proprie candidature nei limiti delle risorse a ciascun ambito territoriale assegnate.
3. I requisiti e i criteri per la selezione automatica delle istanze sono i seguenti:
   a) vetustà degli immobili con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970: max 35 punti;
   b) quota di cofinanziamento: max 25 punti;
   c) indice di rischio sismico: max 20 punti;
   d) assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche: max 20 punti.
4. Sono ammesse indagini sia relative agli elementi strutturali che elementi non strutturali dei solai degli edifici scolastici.
5. L'importo massimo di contributo per le indagini relative agli elementi non strutturali è pari ad euro 4.000 per le scuole del primo ciclo e ad euro 6.000 per le scuole del secondo ciclo.
6. L'importo massimo di contributo per le indagini relative agli elementi strutturali è pari ad euro 7.000 per le scuole del primo ciclo e ad euro 9.000 per le scuole del secondo ciclo.
7. Gli enti locali risultati beneficiari sono tenuti ad affidare le indagini entro e non oltre il 31 dicembre 2015, pena la revoca del finanziamento.
8. Le economie derivanti dalle revoche o dagli affidamenti sono assegnate con successivo decreto allo scorrimento degli interventi presenti in graduatoria.
9. All'atto dell'approvazione delle graduatorie è consentito alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale di contrarre impegno contabile in favore degli enti beneficiari.

Articolo 3
Stati di avanzamento e monitoraggio

1. Gli enti beneficiari trasmettono, anche attraverso il sistema informativo di monitoraggio a tal fine predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

l'affidamento delle indagini che devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e l'avvenuto espletamento delle stesse.

2. Al fine di consentire l'erogazione del contributo è necessario che il Responsabile unico del procedimento certifichi l'avvenuto espletamento delle indagini allegando una relazione conclusiva sulla corretta esecuzione delle stesse e con gli esiti delle medesime indagini e aggiorni i dati contenuti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
3. I pagamenti vengono effettuati direttamente dal Ministero in favore degli enti locali beneficiari mediante trasferimento sulle contabilità di tesoreria unica degli enti stessi e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli interventi autorizzati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

IL MINISTRO
Stefania Giannini